

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 28

OGGETTO: Convenzione Quadro tra INPS e Istituzioni scolastiche per l'attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 5 giugno 2024

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 30 maggio 2024;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, secondo cui i percorsi alternanza scuola-lavoro costituiscono "una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia del sistema d'istruzione e formazione professionale" per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, e sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni che possono essere stipulate

Il Segretario

Il Presidente

anche con enti pubblici disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo cui i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano triennale dell'Offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

Visto l'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disposto la ridenominazione dei predetti percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al citato d.lgs. n. 77/2005 in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PTCO), e ha stabilito che tali percorsi "sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei";

Visto il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 4 settembre 2019, n. 774, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 785, della citata legge n. 145/2018 che ha definito le Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'art. 1, comma 784, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, rivolte ai diversi soggetti coinvolti nei percorsi;

Vista la determinazione del Commissario straordinario del 2 aprile 2009, n. 50, con la quale è stata adottata la "Convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento";

Considerato che l'Istituto ritiene utile proseguire la collaborazione con le istituzioni scolastiche promotrici dei PCTO al fine di implementare gli apprendimenti curriculari degli studenti con esperienze pratiche, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali e professionali nell'ambito di un contesto operativo dinamico e innovativo sulla base di un percorso co-progettato e personalizzato;

Tenuto conto che è stato, pertanto, predisposto un nuovo schema di convenzione quadro aggiornato con la sopravvenuta normativa sopra citata, con le modifiche organizzative intervenute e con le nuove disposizioni in tema di *privacy* e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Preso atto che la collaborazione dell'INPS, ai fini dei PCTO, è a titolo gratuito, e che i PCTO hanno natura formativa e non danno luogo ad alcuna tipologia di rapporto di lavoro con l'INPS, né ad alcuna indennità o compenso a carico dell'Istituto;

Preso atto che l'INPS, come soggetto ospitante, si impegna ad assicurare le misure di tutela e il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e l'istituzione scolastica, come soggetto proponente, assicura gli studenti interessati ai PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché presso compagnie assicurative per la responsabilità civile verso terzi;

Preso atto, altresì, che la Convenzione Quadro ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi tramite scambio di Posta Elettronica Certificata, sei mesi prima della scadenza, fatta salva, in ogni caso, la facoltà delle Parti di risolvere la convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o concernenti gli accordi attuativi;

Preso atto, inoltre, che Parti possono sospendere o interrompere il percorso al verificarsi di episodi di particolare gravità in ordine agli obblighi che gravano in capo allo studente;

Preso atto che, ai fini dell'attivazione dei PCTO, la convenzione quadro prevede che l'Istituzione Scolastica, la struttura Inps ospitante e lo studente sottoscrivano un accordo attuativo contenente le modalità di attuazione della collaborazione secondo lo schema allegato alla convenzione di cui è parte integrante;

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39, del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare l'allegato schema di Convenzione Quadro tra INPS e Istituzioni scolastiche, per l'attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

I Direttori regionali e i Direttori di coordinamento metropolitano sottoscriveranno le singole convenzioni previa verifica degli atti presupposti.

IL SEGRETARIO
Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE
Gabriele Fava

Convenzione Quadro per l'attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, via Ciro il grande, 21, 00144 - Roma, codice fiscale 80078750587, di seguito anche "INPS", rappresentato dal Direttore Regionale/di Coordinamento Metropolitano giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n..... del

e

(*Denominazione istituzione scolastica*), con sede legale in via codice fiscale, rappresentata da..... codice fiscale

di seguito anche "le Parti";

visti

- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, emanato in attuazione dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l'articolo 1, secondo cui i percorsi alternanza scuola-lavoro costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, e sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni che possono essere stipulate anche con enti pubblici disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

- la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, secondo la quale i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano triennale dell'Offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- l'art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al predetto decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*", e ha stabilito altresì la durata complessiva dell'alternanza in almeno: 210 ore nel triennio terminale per gli istituti professionali, 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno per gli istituti tecnici e 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei;

- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 settembre 2019, n. 774, che ha definito le Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'art. 1, comma 784, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito "Codice";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 sulle "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, detto anche "Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro" (di seguito anche "TUSSL");

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

1. L'INPS, di seguito anche "soggetto ospitante", su proposta di *[denominazione istituzione scolastica]*, di seguito anche "istituzione scolastica", si impegna ad accogliere gli/le studenti/studentesse presso le proprie strutture, compatibilmente con le disponibilità delle stesse e a titolo gratuito, per svolgere percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di seguito anche "PCTO".

Art. 2

Ai fini dell'attivazione del PCTO, le Parti e lo/la studente/ssa interessato/a al percorso stipulano un accordo attuativo, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della Convenzione nel quale sono indicati:

- il nominativo dello/la studente/ssa;
- il progetto formativo del PCTO;
- i nominativi dei tutor, uno per ciascuna delle Parti;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del PCTO con indicazione degli orari;

- la struttura INPS presso cui si svolge il PCTO;
- la durata complessiva del PCTO e il periodo di svolgimento;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, di cui al successivo articolo 6;
- la dichiarazione di adesione dello/la studente/ssa al PCTO;
- gli impegni delle Parti;
- l'autorizzazione, nei casi di legge, del soggetto esercente la potestà genitoriale sullo/la studente/ssa a partecipare alle attività previste dal PCTO.

L'accordo attuativo disciplina le modalità di attuazione della collaborazione fra le Parti, specificando in particolare gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008.

L'accordo attuativo è sottoscritto, per conto dell'Istituto, dal responsabile della struttura che ospiterà lo/a studente/ssa.

Art. 3

L'accoglimento degli/delle studenti/studentesse per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, lo/la studente/ssa, nelle attività del PCTO, è equiparato/a al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

L'attività di formazione e orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor della struttura INPS, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

Per ogni studente/ssa inserito/a nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un accordo attuativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

L'accoglimento di studenti/studentesse minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli/alle stessi/e la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla legge n. 977/67.

Art. 4

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato;

- b) assiste e guida lo/la studente/ssa nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo/la studente/ssa;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello/la studente/ssa;
- h) assiste il dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
- b) favorisce l'inserimento dello/la studente/ssa nel contesto operativo, lo/la affianca e lo/la assiste nel PCTO;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/la studente/ssa circa i rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo/la studente/ssa nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello/la studente/ssa e l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello/la studente/ssa;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un *report* sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ogni studente/ssa, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello/la studente/ssa degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 d.lgs. n. 81/2008. In particolare, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, della presente concezione, le violazioni da parte dello/la studente/ssa degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalate dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 5

Durante lo svolgimento del PCTO, lo/la studente/ssa è tenuto/a a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui all'art. 20 del d.lgs. 81/2008.

Qualora si verifichino episodi di particolare gravità, la struttura ospitante e l'istituzione scolastica, potranno procedere in qualsiasi momento alla sospensione o interruzione del PCTO.

Art. 6

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa in materia di rischi infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.

In particolare, l'Istituzione scolastica provvede a:

- a) assicurare lo/la studente/ssa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché, per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- b) denunciare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, entro i termini/tempi previsti dalla normativa vigente, l'evento all'INAIL e alle compagnie assicurative al fine di attivare, sussistendone i presupposti, le coperture previste;
- c) comunicare, all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente e alle Rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, l'avvio del PCTO presso il soggetto ospitante.

Le coperture assicurative di cui alla lettera a) avranno a oggetto anche le attività eventualmente svolte dallo/la studente/ssa al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante purché rientranti nell'accordo attuativo del PCTO.

Il soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/08, si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente a:

- a) fornire allo/la studente/ssa la formazione di carattere generale e specifico ex art. 37 TUSSL;
- b) informare lo/la studente/ssa, ex art. 36 TUSSL, riguardo: all'organizzazione del SPP aziendale, compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) ai lavoratori della sede ospitante; ai rischi generali e specifici presenti nella sede ospitante; ai piani di emergenza ed evacuazione della sede ospitante;
- c) dare tempestiva comunicazione all'istituzione scolastica di eventuali infortuni occorsi allo/la studente/ssa durante lo svolgimento del tirocinio, affinché quest'ultima possa farne denuncia all'INAIL e attivare, sussistendone i presupposti, le polizze assicurative dalla medesima sottoscritte.

Gli/le studenti/esse sono tenuti/e a uniformarsi al codice di comportamento nonché ai regolamenti disciplinari e di sicurezza e alle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali vigenti.

Art. 7

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire allo/la studente/ssa, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

- b) rilasciare allo/alla studente/ssa apposito *badge* di rilevazione della presenza nella struttura;
- c) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare lo/la studente/ssa e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

Art. 8

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel citato Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - debitamente attualizzate alla luce della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali - a tal fine indicate dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA".

Le Parti assicurano che gli eventuali trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, nei termini di cui al precedente comma, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge. In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice).

A tal fine le Parti provvederanno sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, a impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

Art. 9

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi tramite scambio di Posta Elettronica Certificata (PEC), sei mesi prima della scadenza.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o concernenti gli accordi attuativi.

Per l'Istituzione scolastica

Per l'INPS

ACCORDO ATTUATIVO DEL PCTO

attivato in forza della Convenzione sottoscritta in data.....tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e [denominazione istituzione scolastica].

Scheda dello studente

Cognome e nome CF:
Data e luogo di nascita:.....
Residenza:
Istituto scolastico
Sede/Plesso.....
Classesez.....
Tel: E-mail:

Modalità di svolgimento e obiettivi formativi

Struttura INPS ospitante:

Tutor dell'istituzione scolastica:.....
Tel:.....E-mail:

Tutor INPS:.....
Tel:.....E-mail:

Durata complessiva del PCTO (ore):

Data inizio.....data fine.....

Giorni.....orario.....

Area/funzione:.....

Attività:.....

.....
Obiettivi formativi (abilità, conoscenze e competenze da acquisire).....

Polizze assicurative a carico dell'istituzione scolastica

Assicurazione per infortuni sul lavoro

INAIL

Estremi polizza:

Assicurazione per responsabilità civile verso terzi

[denominazione compagnia assicuratrice] Estremi
polizza:

Impegni della struttura ospitante:

- garantire allo/la studente/ssa, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare lo/la studente/ssa e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- rilasciare allo/alla studente/ssa apposito *badge* di rilevazione della presenza nella struttura;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- fornire allo/la studente/ssa le istruzioni ai fini del rispetto dei codici di comportamento, dei regolamenti disciplinari e di sicurezza, e delle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali vigenti nella struttura ospitante;
- dare tempestiva comunicazione all'istituzione scolastica di eventuali infortuni occorsi allo/la studente/ssa durante lo svolgimento del tirocinio, affinché quest'ultima possa farne denuncia all'INAIL e attivare, sussistendone i presupposti, le polizze assicurative dalla medesima sottoscritte.

Impegni dell'istituzione scolastica:

- assicurare lo/la studente/ssa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché, per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- denunciare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, entro i termini/tempi previsti dalla normativa vigente, l'evento all'INAIL e alle compagnie assicurative al fine di attivare, sussistendone i presupposti, le coperture previste;
- comunicare, all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente e alle Rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, l'avvio del PCTO presso il soggetto ospitante.

Dichiarazione dello/la studente/ssa

Il/la sottoscritto/a nato/a..... il.....
codice fiscale

dichiara

- di essere a conoscenza che le attività del PCTO che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso formativo;
- di essere a conoscenza che la partecipazione al PCTO non comporta alcun legame diretto tra il/la sottoscritto/a e la struttura ospitante, e che ogni rapporto con la struttura ospitante stessa cesserà al termine del PCTO;
- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura è dovuto per la partecipazione al PCTO;

- di essere consapevole che durante lo svolgimento del PCTO è soggetto/a alle regole dell'istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante;
- di essere a conoscenza delle coperture assicurative correlate al PCTO;
- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, la struttura ospitante e l'istituzione scolastica potranno procedere, in qualsiasi momento, alla sospensione o interruzione dell'esperienza di PCTO;

si impegna

- a rispettare gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di PCTO, utilizzando l'apposito *badge* di rilevazione della presenza fornito dalla struttura ospitante;
- a seguire le indicazioni dei tutor e a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza correlata al percorso;
- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l'istituzione scolastica se impossibilitato/a a recarsi nel luogo del tirocinio, presentando, se richiesta, idonea documentazione;
- a uniformarsi scrupolosamente alle istruzioni che gli/le verranno fornite ai fini del rispetto dei codici di comportamento, dei regolamenti disciplinari e di sicurezza, e delle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali vigenti nella struttura ospitante.

Firma dello/la studente/ssa.....

Dichiarazione dell'esercente la potestà genitoriale, o del tutore/curatore (nei casi di legge)

II/la sottoscritto/a..... esercente la potestà genitoriale (o la tutela o curatela) sullo/a studente/ssa..... dichiara di aver preso visione di quanto riportato nel presente accordo e di autorizzare lo/la studente/ssa medesimo/a..... a partecipare alle attività previste dal PCTO.

Firma.....

L'Istituzione scolastica.....

L'INPS (struttura ospitante).....